Valutazione Ambientale Strategica

Revisione in Variante n. 1
al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
del Comune di Binago (CO)

Documento di Scoping – 1a parte

Febbraio 2013

Regione Lombardia
Provincia di Como
Comune di Binago

Coordinamento e redazione dei documenti per la procedura VAS

Dott.ssa Linda Cortelezzi
Via Morazzone 3/A, 21049, Tradate (VA)
Tel.: 0331 843568; Fax: 0331 843568;
cellulare 338 3613462;
e-mail: geostudio1966@libero.it;
PEC: linda.cortelezzi@epap.sicurezzapostale.it

Norme di riferimento generali

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2007, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale; *Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4*, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Legge regionale 14 marzo 2003, n. 2, Programmazione negoziata regionale; *Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3*, Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale; Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, Legge per il governo del territorio; *Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351*, Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi; *Deliberazione Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. VIII/6420*, Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007); *Deliberazione Giunta regionale 18 aprile 2008, n. VIII/7110*, Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Ulteriori adempimenti in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio" e degli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" approvati con deliberazione dal Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/0351; *D.G.R. n. 8/10971 del 30.12.2009* "Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 4/2008; *D.G.R. n. 9/761 del 10.11.2010* "Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 128/2010, con modifica ed integrazione delle D.G.R. n. 10971/2009 e n. 6420/2008"; Decreto 14 dicembre 2010 – l'applicazione VAS di piani e programmi nel contesto comunale; *DGR n. 2789 del 22 dicembre 2011* "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) – Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010)".

SOMMARIO

1. PREMESSA 5

2. INTRODUZIONE 6

3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 8

3.1 Direttiva europea sulla VAS 8

3.2 Direttive europee sulla partecipazione e sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale 9

3.3 Normativa nazionale relativa alla valutazione ambientale di piani e programmi 9

3.4 Legge regionale lombarda n. 12/2005 e valutazione ambientale di piani e programmi 10

3.5 Il Rapporto Ambientale 14

4. PERCORSO METODOLOGICO E PROCEDURALE 16

Fase 0 – Preparazione 16

P0.1 – Pubblicazione avviso di avvio del procedimento; P0.2 – Incarico per la stesura del DdP; P0.3 – Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico 16

A0.1 – Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale; A0.2 Individuazione autorità competente per la VAS 17

Fase 1 – Orientamento 17

P1.1 – Orientamenti iniziali del DdP (PGT); P1.2 – Definizione schema operativo DdP (PGT); P1.3 – Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente su territorio e ambiente 17

A1.1 – Integrazione della dimensione ambientale nel DdP (PGT); A1.2 – Definizione dello schema operativo per la VAS, mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto; A1.3 – Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps) 17

Fase 2 – Elaborazione e redazione 21

P2.1 Determinazione obiettivi generali 21

P2.2 Costruzione scenario di riferimento e di DdP 21

P2.3 Definizione di obiettivi specifici e linee d'azione, delle alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli 21

P2.4 Proposta di DdP 21

A2.1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale 21

A2.2 Analisi di coerenza esterna 21

A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi 22

A2.4 Valutazione delle alternative della Variante di piano e scelta di quella più sostenibile 22

A2.5 Analisi di coerenza interna 22

A2.6 Progettazione del sistema di monitoraggio 22

A2.8 Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica 22

Fase 3 – Adozione ed approvazione 23
3.1 Adozione 23
3.2 Deposito/pubblicazione.....23
3.3 Raccolta osservazioni 24
3.4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate.....24
3.5 Approvazione 24
Fase 4 – Attuazione/gestione 24
P4.1 Monitoraggio dell'attuazione della Variante di piano; P4.2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti; P4.3 Attuazione di eventuali interventi correttivi.....24
A4.1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica.....24

ELENCO DELLE FIGURE

Figura 1. Schema VAS, la sequenza delle fasi di un processo integrato di pianificazione e valutazione. Immagine tratta da DCR n. 351 del 13 marzo 2007, Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi.

Figura 2. Schema generale tratto dall'Allegato 1a – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – DOCUMENTO DI PIANO – PGT (D.g.r. n. 761/2010, Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.C.R. n. 351/2007).

Figura 3. Mappa relativa all'individuazione di SIC e ZPS in prossimità del Comune di Binago (fonte: Geoportale Regione Lombardia)

1. PREMESSA

Il **Comune di BINAGO** in Provincia di Como è dotato di Piano di Governo del Territorio adottato con delibera di C.C. n. 11 del 24/03/2009, approvato definitivamente con delibera di C.C. n. 50 del 29/10/2009 e pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Inserzioni n. 12 del 24/03/2010.

L'Amministrazione Comunale ha inteso dare avvio alla procedura di **Revisione in Variante** n. 1 al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente, essenzialmente finalizzata alla destinazione di un'area per la realizzazione del nuovo Campo Sportivo Comunale, opera pubblica richiesta dalla popolazione binaghese e dalle Associazioni sportive presenti sul territorio.
Pertanto, l'Amministrazione comunale con specifico avviso ha avviato il procedimento della Variante di cui trattasi, pubblicando l'avviso sul BURL (n. 23 – serie avvisi e concorsi del 08/06/2011), sul sito web comunale e all'albo pretorio on-line (avviso n. 4544 del 08/06/2011).
Con successivo atto (Delibera di G.C. n. 52 del 07/04/2011) ha provveduto ad avviare la procedura di Valutazione Ambientale (VAS) cui sottoporre la Variante al Documento di Piano, come previsto dall'art.4 della L.R. n.12/2005 e dai relativi criteri attuativi.

Con determinazione n. 116 del 19/05/2011 del Responsabile del Servizio Urbanistica – quale autorità procedente per la VAS, ha definito il percorso metodologico da adottare nella procedura di VAS ed ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati ed il pubblico interessato.
Gli atti amministrativi che si sono susseguiti sino alla data di redazione del presente Documento (fine febbraio 2013), oltre a quanto sopracitato, sono nell'ordine:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2010: approvazione del Regolamento per la partecipazione dei cittadini alle scelte di pianificazione territoriale.

- Avviso pubblico del 2 ottobre 2010: Avvio del procedimento per la redazione della revisione in variante del PGT (ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 2 e art. 13, comma 2 della L.R. n. 12 del 11.03.2005).

- deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 30/11/2010 - Approvazione proposta e accordo di partenariato dottrinale per la redazione della variante al Piano di Governo del Territorio.

- deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 01/02/2011 - Proroga presentazione proposte per la redazione della revisione in variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.).

- Avviso pubblico del 7 febbraio 2011: Proroga presentazione proposte per la redazione della revisione in variante al Piano di Governo del Territorio (ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 2 e art. 13, comma 2 della L.R. n. 12 del 11.03.2005).

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 01/03/2011 – Approvazione regolamentazione sulla VAS.

- Decreto del Sindaco n. 5 del 01/03/2011 - Individuazione membri Autorità Competente per la VAS.
- deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 03/05/2011 - Nomina Autorità Procedente per la VAS del PGT.
- Decreto del Sindaco n. 8 del 03/05/2011 - Nomina Autorità Procedente per la VAS del PGT.
- determinazione n. 128 del 26/05/2011 del Responsabile del Servizio Urbanistica – Avvio del procedimento di formazione della VAS del Documento di Piano afferente la revisione in variante al Piano di Governo del Territorio – Approvazione modalità di pubblicazione .
- deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 10/11/2011 - Costituzione dell'ufficio di piano per la redazione di revisione in variante al piano di governo del territorio (P.G.T.).
- deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 11/12/2012 – Sostituzione componente nell'ambito dell'ufficio di Piano per la redazione di revisione in variante al Piano di Governo del Territorio.

Il presente elaborato costituisce il Documento di Scoping della Valutazione Ambientale strategica (di seguito VAS), cui viene demandato l'aggiornamento della banca dati del quadro conoscitivo dello stato dell'ambiente, riprendendo, aggiornando ed implementando lo stesso, già presente nella VAS del PGT vigente.

2. INTRODUZIONE

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) rappresenta uno strumento per analizzare e stimare gli effetti che determinate azioni producono sul territorio, secondo la chiave della sostenibilità.

L'importante concetto di sostenibilità viene introdotto nel 1988 dal Rapporto Brundtland della World Commission on Environment and Development (WCED) che utilizza la seguente definizione: <<Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri>>. Successivamente nel 1992 la Conferenza Mondiale di Rio su <<Ambiente e Sviluppo>> fissa i requisiti di uno sviluppo locale e globale sostenibile. Nel 1998 L'Unione Europea propone all'interno del **Manuale per la Valutazione Ambientale di Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali dell'Unione Europea**(1) i propri criteri di sostenibilità ambientale:

- ✓ Ridurre al minimo l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;

[1] AA. VV., Commissione europea, DG XI <<Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile>>, Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei fondi Strutturali dell'Unione europea, Environmental Resources Management, London, 1998, pagg. 42-44.

- ✓ Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
- ✓ Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi e/o inquinanti;
- ✓ Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
- ✓ Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
- ✓ Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
- ✓ Conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale;
- ✓ Protezione dell'atmosfera;
- ✓ Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale;
- ✓ Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile.

Attraverso il Quinto programma d'azione per l'ambiente(2) l'Unione Europea si è posta, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- ✓ La gestione sostenibile delle risorse naturali, tra cui il suolo;
- ✓ La gestione più efficace della mobilità, in termini di localizzazioni e modalità;
- ✓ Adozione di misure per migliorare la qualità dell'ambiente nelle aree urbane;
- ✓ Miglioramento della salute e della sicurezza pubblica, con attenzione speciale alla valutazione e gestione dei rischi ambientali.

L'affermarsi della sostenibilità come modello, a cui gli Stati devono uniformarsi al fine di salvaguardare l'ecosistema e le risorse naturali, dimostrò negli anni successivi l'inadeguatezza degli strumenti che finora erano stati utilizzati per indirizzare le politiche e gli interventi ambientali. Fino al momento dell'introduzione della Direttiva 2001/42/CE <<Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani

---

[2] Il documento, comunemente indicato come <<Quinto programma d'azione per l'ambiente>>, corrisponde alla Risoluzione della Comunità Europea n. 93/C138/01titolata <<Per uno sviluppo durevole e sostenibile – Programma politico e d'azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile>>. Adottata nel 1993, si è conclusa nel 2000; attraverso essa l'Unione Europea si era impegnata a promuovere con le proprie politiche lo sviluppo sostenibile.

e programmi sull'ambiente>>, i progetti concernenti opere di rilevante entità venivano sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, nell'ambito della direttiva 85/337/CEE, quando le decisioni relative all'ubicazione o alle scelte alternative di un progetto erano già state prese, rendendo di fatto limitate le possibilità di apportare modifiche sensibili al progetto. La nuova Direttiva si propone di colmare questa lacuna estendendo la valutazione ambientale degli effetti di piani e programmi durante la loro elaborazione.

La valutazione degli impatti prodotti nell'attuazione di piani, programmi e progetti ha visto il consolidarsi di norme che la regolano e disciplinano, a cui i diversi soggetti attuatori devono riferirsi per la stima dei rischi derivanti dall'applicazione di determinate azioni.

Risulta essere molto importante il concetto di trasparenza nella gestione di pratiche di valutazione dei rischi, per il quale le popolazioni devono essere tempestivamente ed accuratamente informate sulle dinamiche e gli sviluppi di tali procedure in modo da poter consentire alla cittadinanza una partecipazione democratica nelle scelte decisionali. La trasparenza di un procedimento è determinata dalla sua capacità di comprovare, attraverso relativa documentazione facilmente reperibile, la totalità della sequenza logica delle sue fasi ed operazioni. La trasparenza concorre a garantire un processo razionale di formazione delle decisioni. Le scelte sono così influenzate e determinate dal contesto socio-politico e culturale in cui maturano.

3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1 Direttiva europea sulla VAS

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) viene introdotta dalla **Direttiva europea 2001/42/CE** concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, che configura la VAS quale processo continuo che segue l'intero ciclo di vita del piano, compresa la fase di gestione, allo scopo di <<garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi […] che possono avere effetti significativi sull'ambiente>>.

La VAS ha lo scopo di garantire la sostenibilità del piano, integrando la dimensione ambientale con quella economica e sociale. Essa richiede pertanto la definizione di un percorso integrato, comune a quello di pianificazione, pur mantenendo una propria visibilità, che si concretizza nella redazione del Rapporto Ambientale. Tale Rapporto deve dare conto delle alternative esaminate, delle modalità di integrazione di azioni sostenibili sotto il profilo ambientale nel piano e delle valutazioni effettuate al fine di pervenire alla decisione finale. Deve inoltre fornire la stima dei possibili effetti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano, indicando, fra l'altro, le misure di mitigazione e compensazione e progettando il sistema di monitoraggio e retroazione del piano stesso. Il Rapporto si conclude con una Sintesi non Tecnica, che ne illustra i principali temi e contenuti in modo sintetico in un linguaggio non tecnico, per facilitarne la divulgazione.

La Direttiva 2001/42/CE prevede la partecipazione attiva del pubblico in fase di elaborazione del piano. Richiede altresì che la consultazione delle autorità con specifiche competenze ambientali e dei settori della pubblica amministrazione interessati alla proposta di piano e di Rapporto Ambientale avvenga prima dell'adozione del piano stesso.

3.2 Direttive europee sulla partecipazione e sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

Ulteriori direttive europee sono state emanate in materia di partecipazione e di accesso del pubblico all'informazione ambientale, ponendosi pertanto ad integrazione e rafforzamento di alcuni concetti introdotti con la direttiva sulla VAS.

La **Direttiva 2003/35/CE** sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale richiede in particolare di individuare ed offrire al pubblico opportunità effettive di partecipare alla preparazione, alla modifica o al riesame di piani e programmi. Il pubblico deve, inoltre, essere informato di ogni proposta relativa a strumenti di pianificazione o programmazione in materia di ambiente e deve conoscere le modalità e i soggetti cui potersi riferire per esprimere osservazioni o quesiti, prima dell'adozione degli strumenti stessi, in una fase, dunque, in cui le scelte finali di piano non sono ancora state definite. L'autorità competente ha poi l'obbligo di prendere in considerazione le osservazioni espresse dal pubblico, informando in merito alle decisioni adottate e ai motivi e alle considerazioni su cui le stesse sono basate.

La Direttiva **2003/4/CE** sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale è invece volta a garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e a definire condizioni e modalità operative per il suo esercizio, nonché a garantire che l'informazione stessa sia messa a disposizione del pubblico e diffusa in modo sistematico e progressivo. La diffusione dell'informazione si ottiene anche attraverso le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, che la Direttiva promuove. Le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili e fruibili le informazioni ambientali in proprio possesso, garantendo la qualità dell'informazione e documentandone le modalità di raccolta, sistematizzazione ed elaborazione.

Lo Stato italiano ha recepito la direttiva mediante il Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195, Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, volto a <<garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio>> ed a <<garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione>>.

3.3 Normativa nazionale relativa alla valutazione ambientale di piani e programmi

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita a livello nazionale solo il 1 agosto 2007, con l'entrata in vigore della Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale. I contenuti della Parte seconda del

Decreto, riguardante le <<Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)>> sono stati integrati e modificati dal successivo D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Nel D.lgs. 4/2008 si chiarisce che nel caso di piani soggetti a percorso di adozione e approvazione, la VAS deve accompagnare l'intero percorso, sia di adozione che di approvazione. Secondo il comma 1 dell'art 7, i piani e programmi la cui approvazione è di competenza regionale o di altri enti locali sono sottoposti al percorso di valutazione ambientale secondo le disposizioni delle leggi regionali (cfr. Paragrafo 3.4). Alle norme regionali è demandata l'indicazione dei criteri con i quali individuare l'Autorità competente, che ha compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Alle norme regionali è altresì demandata la disciplina per l'individuazione degli Enti locali territorialmente interessati e per l'individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale. La VAS, ai sensi del suddetto decreto, deve essere avviata contestualmente al processo di formazione del piano o programma (art. 11, comma 1) e deve comprendere: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio. Anteriormente all'adozione o all'approvazione del Piano o del Programma, decorsi i termini previsti dalla consultazione (art. 14), l'Autorità competente esprime il proprio parere motivato sulla base della documentazione presentata e delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati. Il Decreto prevede, inoltre, che al termine del processo di VAS siano resi pubblici il piano o il programma adottato, la documentazione oggetto dell'istruttoria, il parere motivato espresso dall'Autorità competente ed una Dichiarazione di Sintesi in cui si illustrino le modalità di integrazione delle considerazioni ambientali e degli esiti delle consultazioni nell'elaborazione del Piano o Programma, nonché le ragioni delle scelte effettuate alla luce delle possibili alternative e le misure adottate in merito al monitoraggio.

3.4 Legge regionale lombarda n. 12/2005 e valutazione ambientale di piani e programmi

La **Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12**, che disciplina il governo del territorio lombardo, stabilisce, in coerenza con i contenuti della direttiva 2001/42/CE, l'obbligo di valutazione ambientale per determinati piani o programmi, finalizzata alla determinazione della sostenibilità delle azioni indicate dagli strumenti medesimi. La VAS, secondo la legge regionale, deve evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; deve individuare, inoltre, le alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione che devono essere recepite nel piano stesso. La valutazione ambientale è effettuata <<durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione>>.

Ulteriore punto fondamentale della Legge regionale di governo del territorio è la partecipazione: il governo del territorio, infatti, deve essere caratterizzato da pubblicità e trasparenza delle attività di pianificazione e programmazione, dalla partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni ed anche dalla possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati.

In attuazione dell'art. 4 della L.R. 12/2005, la Regione ha elaborato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, deliberati dal consiglio regionale con D.c.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007.

Tali indirizzi, che costituiscono atto di riferimento per l'attuazione della Direttiva 2001/42/CE, contengono lo schema generale del processo metodologico - procedurale integrato di pianificazione e VAS.
Gli indirizzi forniscono l'indicazione riguardo alla stretta integrazione tra i processi di piano e di VAS, definendo in particolare: l'ambito di applicazione, le fasi metodologiche - procedurali della valutazione ambientale, i soggetti coinvolti, il processo di partecipazione integrato, il raccordo con le altre procedure ovvero le norme in materia di valutazione ambientale, di VIA e di Valutazione di incidenza, il sistema informativo lombardo per la VAS.

I soggetti che partecipano alla VAS sono così individuati:

- il **proponente**, la pubblica amministrazione o il soggetto privato, che elabora il piano od il programma da sottoporre alla valutazione ambientale;

- l'**autorità procedente**, la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una pubblica amministrazione, l'autorità procedente coincide con il proponente; nel caso in cui il proponente sia un soggetto privato, l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il piano o il programma, lo adotta e lo approva;

- l'**autorità competente per la VAS**, autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l'autorità procedente/proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l'applicazione della direttiva e dei presenti indirizzi;

- i **soggetti competenti in materia ambientale**, le strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere interessati dagli effetti dovuti all'applicazione del P/P sull'ambiente;

- il **pubblico**, una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus e delle Direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE.

La procedura di VAS è definita secondo una logica d'integrazione, tra il percorso di formazione del P/P e l'attività di valutazione ambientale dello stesso, ed è restituita, in forma sintetica, indicando le fasi del processo. Lo schema è riportato nella successiva figura.

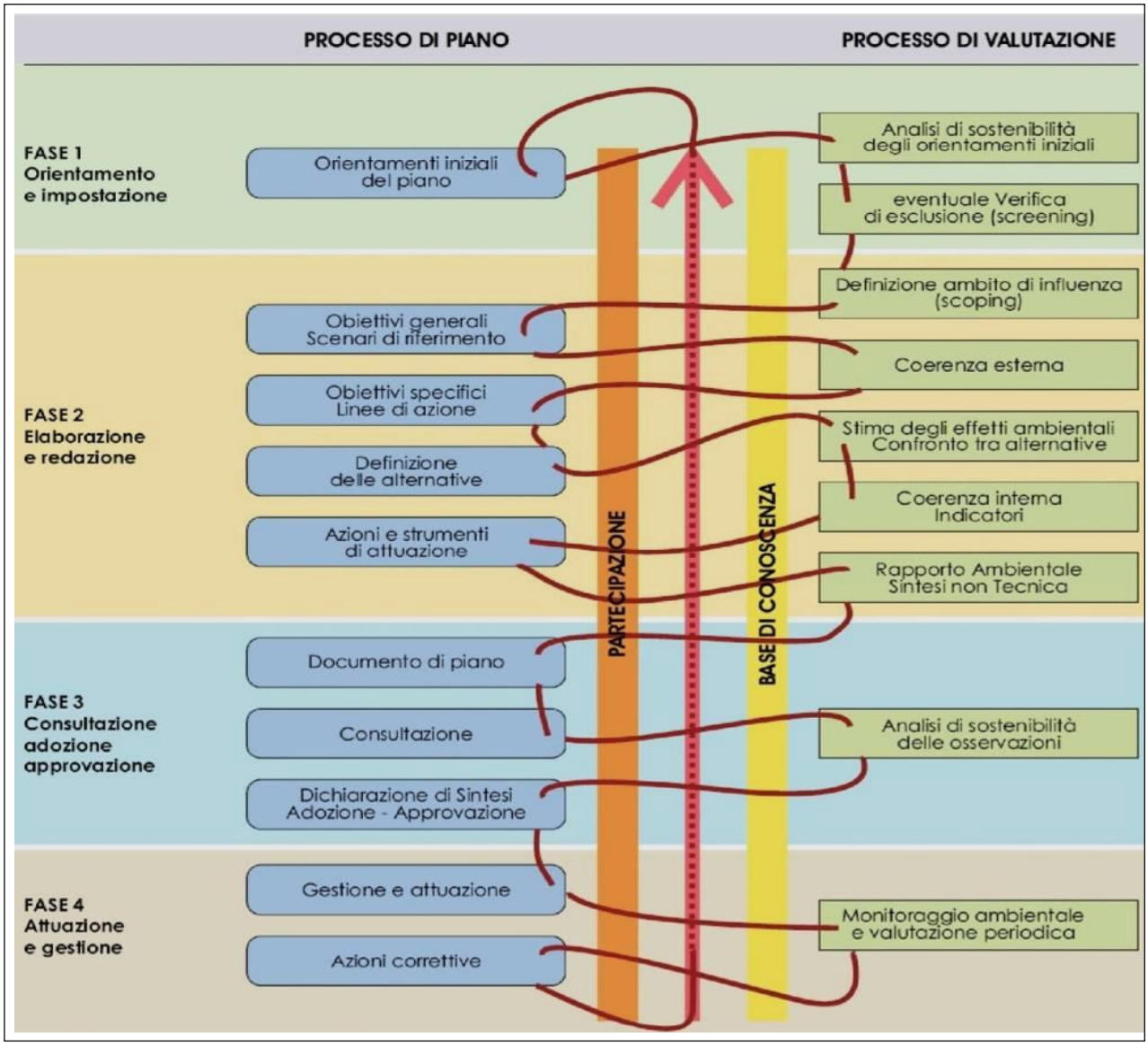

Figura 1. Schema VAS, la sequenza delle fasi di un processo integrato di pianificazione e valutazione. Immagine tratta da DCR n. 351 del 13 marzo 2007, Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi.

Successivamente con **D.g.r. n. 6420 del 27 dicembre 2008**, Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.C.R. n. 3512/2007), la Regione Lombardia dispone nuove indicazioni per la conduzione di tale procedura. Attraverso questo documento vengono altresì recepite le indicazioni cogenti dettate da alcuni articoli del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, ad integrazione e modifica di alcuni aspetti riportati nei precedenti Indirizzi generali.

Attraverso la successiva **D.g.r. 761/2010** Determinazione della procedura di valutazione di determinati piani – VAS – recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 128/2010 con modifica ed integrazione delle DGR 6420/2008 e 10971/2009, vengono introdotti dei modelli cui riferirsi per la realizzazione della valutazione ambientale di determinati piani e programmi; in particolare, l'Allegato 1a, Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – DOCUMENTO DI PIANO - PGT, riporta le fasi operative a cui attenersi e secondo cui impostare la valutazione ambientale del documento in parola. Il Modello costituisce approfondimento e specificazione di quanto precedentemente indicato negli Indirizzi generali.

Fase del DdP	Processo di DdP	Valutazione Ambientale VAS
Fase 0 **Preparazione**	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento[1] P0. 2 Incarico per la stesura del DdP (PGT) P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 **Orientamento**	P1. 1 Orientamenti iniziali del DdP (PGT)	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel DdP (PGT)
	P1. 2 Definizione schema operativo DdP (PGT)	A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente su territorio e ambiente	A1. 3 Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	**avvio del confronto**	
Fase 2 **Elaborazione e redazione**	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
	P2. 2 Costruzione scenario di riferimento e di DdP	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi A2. 4 Valutazione delle alternative di piano A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto)
	P2. 4 Proposta di DdP (PGT)	A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica
	deposito della proposta di DdP (PGT), del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza (se previsto)	
Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di DdP e del Rapporto Ambientale	
	Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
Decisione	**PARERE MOTIVATO** *predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente*	
Fase 3 **Adozione approvazione**	3. 1 ADOZIONE il Consiglio Comunale adotta: - PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) - Rapporto Ambientale - Dichiarazione di sintesi	
	3. 2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA PROVINCIA - deposito degli atti del PGT (DdP, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) nella segreteria comunale– ai sensi del comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005 - trasmissione in Provincia – ai sensi del comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005 - trasmissione ad ASL e ARPA – ai sensi del comma 6 – art. 13, l.r. 12/2005	
	3. 3 RACCOLTA OSSERVAZIONI – ai sensi comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005	
	3. 4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità.	
Verifica di compatibilità della Provincia	La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del DdP con il proprio piano territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente – ai sensi comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005.	
	PARERE MOTIVATO FINALE *nel caso in cui siano presentate osservazioni*	
	3. 5 APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – art. 13, l.r. 12/2005) il Consiglio Comunale: - decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni, predisponendo ed approvando la dichiarazione di sintesi finale - provvede all'adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all'art. 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo	
	deposito nella segreteria comunale ed invio alla Provincia e alla Regione (ai sensi del comma 10, art. 13, l.r. 12/2005); pubblicazione su web; pubblicazione dell'avviso dell'approvazione definitiva ALL'Albo pretorio e sul BURL (ai sensi del comma 11, art. 13, l.r. 12/2005) ;	
Fase 4 **Attuazione gestione**	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione DdP P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

Figura 2. Schema generale tratto dall'Allegato 1a – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – DOCUMENTO DI PIANO – PGT (D.g.r. n. 761/2010, Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.C.R. n. 351/2007).

3.5 Il Rapporto Ambientale

Il Rapporto Ambientale rappresenta, così come indicato nel Punto 5.12 della **D.c.r. n. 351 del 13 marzo 2007,** Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, il documento attraverso cui si dimostra l'integrazione dei fattori ambientali nel processo di stesura del piano, con riferimento ai programmi per lo sviluppo sostenibile emanati da organismi regionali, nazionali, comunitari o mondiali (UE, ONU, ecc.). Attraverso il Rapporto vengono individuati, descritti e valutati gli obiettivi, le azioni, e gli effetti significativi che potrebbero ripercuotersi sull'ambiente a seguito dell'attuazione del piano, specificando altresì le ragionevoli alternative in virtù degli obiettivi da conseguire e del contesto territoriale di applicazione del piano. Il Rapporto svolge, inoltre, una funzione propositiva nel definire gli obiettivi e le strategie da attuare per il loro conseguimento, indicando i criteri ambientali di riferimento per le diverse fasi e determinando sia gli indicatori ambientali da utilizzare che le modalità di monitoraggio. Tale documento deve essere sottoposto all'attenzione dei Soggetti competenti in materia ambientale al fine di derivarne le opportune indicazioni.

Il **Rapporto Ambientale** sarà redatto secondo quanto indicato dall'art. 5 della Direttiva 2001/42/CE relativa alla VAS e, più precisamente, vi troveranno esplicitazione i contenuti elencati nell'Allegato I della normativa stessa e riferiti al Programma:

- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi (inerenti al territorio comunale specifico);

- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano;

- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale o regionale, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

- possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori (in modo tale da definirne gli effetti primari, secondari, cumulativi, sinergici a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi);

- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste;

- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;

- sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai punti precedenti.

La <<**Sintesi non tecnica**>>, indicata nell'ultimo punto del precedente elenco, costituisce il documento attraverso cui si realizza la comunicazione con il pubblico. Tale documento deve sintetizzare e riassumere, utilizzando, per quanto possibile, un linguaggio non tecnico e divulgativo, le diverse tematiche affrontate dal Rapporto Ambientale. In essa devono essere riportate le descrizioni, gli argomenti, le valutazioni e le conclusioni inserite nel Rapporto Ambientale. La <<Sintesi non tecnica>>, in funzione delle proprie caratteristiche, agevola la diffusione dell'informazione relativa alla valutazione ambientale del piano, facilitando la partecipazione del pubblico.

Le informazioni ed i dati, contenuti nel Rapporto Ambientale, sono tratti dai sistemi informativi di livello sovracomunale e sono stati scelti al fine di determinare le dinamiche in atto delle criticità e delle potenzialità del territorio di riferimento del programma analizzato. In particolare gli obiettivi di rilevanza ambientale fanno riferimento a quelli espressi dai piani territoriali sovraordinati: Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Tra i contenuti del Rapporto Ambientale saranno evidenziate:

- le modalità di recepimento e di adeguamento alle peculiarità dei territori comunali;

- l'integrazione con gli obiettivi specifici di interesse locale;

- la coerenza delle azioni e degli interventi di piano.

In particolare, nella valutazione della azioni di piano finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo (comma 2b dell'art. 8 della L.R. 12/2005), il Rapporto Ambientale illustrerà come il Piano fornisca concrete risposte relativamente agli obiettivi prioritari di:

- riqualificazione del territorio;

- minimizzazione del consumo di suolo;

- utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche;

- ottimizzazione della mobilità e dei servizi.

Il Rapporto Ambientale relativo alla Revisione in Variante del PGT del Comune di Binago (CO) sarà redatto in osservanza di tutte le specifiche normative, procedurali e metodologiche di riferimento precedentemente citate (Dir. 2001/42/CE, D.lgs. 152/2006, D.lgs. 4/2008, L.R. 12/2005, D.g.r. 1681/2005, D.c.r. 351/2007, D.g.r. 6420/2007; D.g.r. 761/2010).

4. PERCORSO METODOLOGICO E PROCEDURALE

Avvio del procedimento VAS

Il Comune di Binago (CO), con specifico avviso ha avviato il procedimento della Revisione in Variante n. 1 del PGT vigente, pubblicando l'avviso sul BURL, sul sito web comunale e all'albo pretorio on-line.
Con successivo atto (Delibera di G.C. n. 52 del 07/04/2011) ha provveduto ad avviare la procedura di Valutazione Ambientale (VAS) cui sottoporre la Variante al Documento di Piano, come previsto dall'art.4 della L.R. n.12/2005 e dai relativi criteri attuativi.

Con determinazione n. 116 del 19/05/2011 del Responsabile del Servizio Urbanistica – quale autorità procedente per la VAS, ha definito il percorso metodologico da adottare nella procedura di VAS ed ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati ed il pubblico interessato, facendo esplicito riferimento al Modello illustrato in Figura 2 (Paragrafo 3.4) secondo quanto disposto dalla DGR 761/2010.

Fase 0 – Preparazione

P0.1 – Pubblicazione avviso di avvio del procedimento; P0.2 – Incarico per la stesura del DdP; P0.3 – Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico

La Giunta Comunale di Binago (CO) ha pubblicato l'avviso di avvio del procedimento della Revisione in Variante n. 1 del Piano di Governo del Territorio vigente sul BURL (n. 23 – serie avvisi e concorsi del 08/06/2011), sul sito web comunale e all'albo pretorio on-line (avviso n. 4544 del 08/06/2011).

Affidamento dell'incarico per la stesura del DdP: con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 10 novembre 2011 veniva costituito l'Ufficio di Piano per la redazione della variante al P.G.T. e nel contempo si stabilivano le figure facenti parte. Nel dettaglio si individuava, tra le varie figure, l'*arch. Bruno Comi*, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como al n. 516, dello "*Studioquattro*" con sede in Chiavenna (SO) quale - responsabile della pianificazione, delle attività di elaborazione e sottoscrizione degli elaborati costituenti la variante al P.G.T., in affiancamento all'Ufficio di Piano; - coordinatore del *Comitato Scientifico Governatori del Territorio* della *Fondazione de Iure Publico* per il supporto scientifico – dottrinale, in forza dell'accordo di partenariato sottoscritto con la *Fondazione de Iure Publico* di Milano, accordo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 152 del 30 novembre 2010 e formalizzato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 42 del 11 marzo 2011.
Con nota in data 30 novembre 2012 inoltrata dalla *Fondazione de Iure Publico*, con la quale viene comunicato che, l'*arch. Bruno Comi* non è momentaneamente in grado di proseguire la propria attività professionale e che pertanto il suo ruolo è stato attribuito, da parte della *Fondazione de Iure Pubblico*, al *arch. Silvano Molinetti* iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Sondrio al n. 46, anch'egli dello "*Studioquattro*".
Le proposte/osservazioni pervenute dai cittadini sono state trasmesse da parte dell'Amministrazione Comunale ai professionisti incaricati del DdP nel mese di settembre 2012, mentre l'esame delle medesime,

alla data di stesura del presente elaborato, è in corso di svolgimento. Il documento programmatico è in corso di elaborazione.

A0.1 – Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale; A0.2 Individuazione autorità competente per la VAS

Con D.r.s. n. 280 del 1 dicembre 2011, il Comune di Binago (CO) ha affidato alla Dott.ssa Linda Cortelezzi, con studio in Tradate (VA), Via Morazzone 3a, l'incarico per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del DdP della Revisione in Variante n. 1 del PGT vigente.
L'autorità competente per la VAS, individuata con Decreto del Sindaco n. 5 del 01/03/2011 è costituita dai seguenti esperti: Arch. E. Luraghi, Arch. A. Veronesi e da Arch. D. Antognazza.

Fase 1 – Orientamento

P1.1 – Orientamenti iniziali del DdP (PGT); P1.2 – Definizione schema operativo DdP (PGT); P1.3 – Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente su territorio e ambiente

Gli orientamenti iniziali partono dall'esame della documentazione prodotta per la redazione del PGT vigente, comprendente il DdP, il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole, oltre agli allegati e studi accessori previsti per legge quali: Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica, Studio e regolamentazione del Reticolo idrografico minore, Valutazione Ambientale Strategica del DdP, Zonizzazione acustica.

A1.1 – Integrazione della dimensione ambientale nel DdP (PGT); A1.2 – Definizione dello schema operativo per la VAS, mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto; A1.3 – Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)

Con la D.g.r. 761/2010 Determinazione della procedura di valutazione di determinati piani – VAS – recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 128/2010 con modifica ed integrazione delle DGR 6420/2008 e 10971/2009, vengono introdotti dei modelli cui riferirsi per la realizzazione della valutazione ambientale di determinati piani e programmi; in particolare, l'Allegato 1a, Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – DOCUMENTO DI PIANO - PGT, riporta le fasi operative a cui attenersi e secondo cui impostare la valutazione ambientale del documento in parola. Il Modello costituisce approfondimento e specificazione di quanto precedentemente indicato negli Indirizzi generali, così come esplicitato nel paragrafo 3.4 del presente documento.

Soggetti competenti in materia ambientale:

- A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Como;
- A.S.L. della Provincia di Como;
- Parco Regionale Pineta di Appiano e Tradate;

- Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Lombardia;
- Soprintendenza per i Beni architettonici e del paesaggio della Lombardia;
- Soprintendenza per i Beni archeologici della Lombardia;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Prefettura di Como;
- Regione Lombardia;
- Provincia di Como;
- Comuni confinanti (Solbiate (CO), Beregazzo con Figliaro (CO), Castelnuovo Bozzente (CO), Venegono Inferiore, Venegono Superiore (VA), Vedano Olona (VA) e Malnate (VA);
- Pedemontana s.p.a.;
- Ferrovie Nord Milano
- Società Autostrade per l'Italia s.p.a.;
- Anas

Pubblico interessato:

- Enti gestori dei servizi pubblici operanti sul territorio di Binago (A.S.P.E.M., Enel Sole, Enel Distribuzione, Enel Gas, Telecom, SNAM, …);
- Consorzio Volontario per la tutela, il risanamento e la salvaguardia delle acque del fiume Olona di Varese;
- Associazioni ambientaliste (WWF Como, Legambiente Como, Italia Nostra Como);
- Federconsumatori di Como;
- Istituto comprensivo di Binago;
- Parrocchia di Binago;
- Polisportiva Binago;
- Binago calcio;
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como;
- Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Como;
- Collegio dei Geometri della Provincia di Como;
- Collegio dei Periti industriali della Provincia di Como;
- Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Como;
- Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Como;
- Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia;
- Organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, CISAL,…);
- Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Como;

- Confindustria di Como;
- A.P.I. Industria - Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Como;
- A.P.A. - Associazione Provinciale Allevatori di Como e Lecco;
- C.N.A. di Como - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese;
- Confartigianato di Como;
- Confesercenti di Como;
- Confcommercio - Unione Provinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi di Como;
- Coldiretti di Como;
- C.I.A. - Confederazione Italiana Agricoltori;
- Confagricoltori Como Lecco;
- Associazione Nazionale dei Costruttori Edili di Como;
- Politecnico di Milano - sede di Milano Bovisa;

I soggetti individuati saranno coinvolti nel processo attraverso un'adeguata informazione, secondo quanto definito dall'Autorità Procedente d'intesa con l'Autorità competente, relativamente ai contenuti della Variante e della documentazione inerente al procedimento di Valutazione Ambientale. La partecipazione sarà garantita attraverso l'attivazione delle Conferenze di Valutazione stabilite dalla normativa di riferimento, in cui gli intervenuti avranno modo di esprimere osservazioni, indicazioni o suggerimenti relativamente agli argomenti trattati. Nel territorio comunale di Binago (CO) non ricade alcun **Sito di Interesse Comunitario** (SIC) o **Zona di Protezione Speciale** (ZPS) individuati dalla Direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche).
Il SIC definito ai sensi della citata normativa <<**Pineta Pedemontana di Appiano Gentile**>> (IT2020007) è collocato nel Comune confinante di Beregazzo con Figliaro e si trova verso Sud-Est, a più di tre chilometri dall'abitato di Binago.

Figura 3. Mappa relativa all'individuazione di SIC e ZPS in prossimità del Comune di Binago (fonte: Geoportale Regione Lombardia)

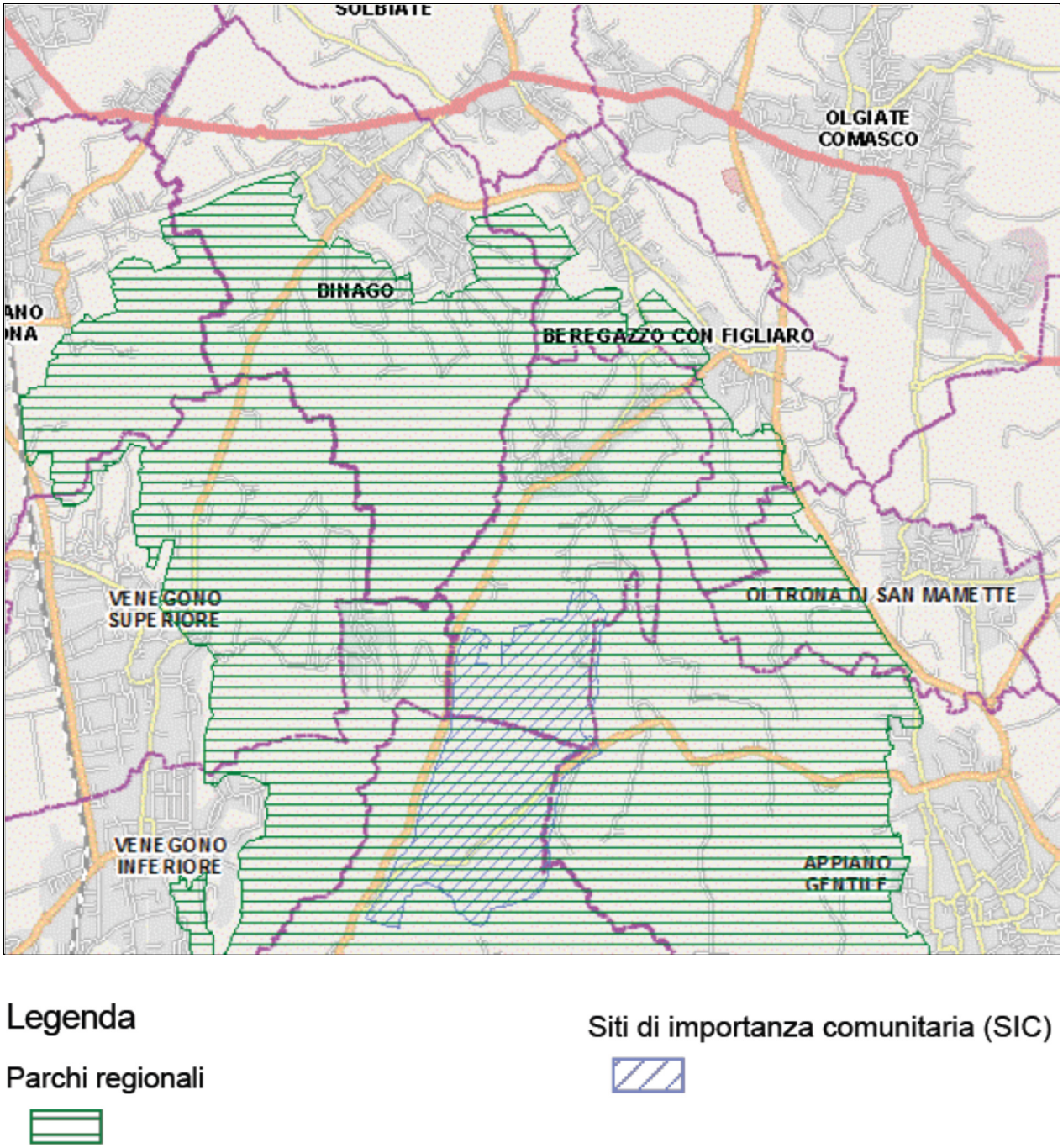

Conferenza di valutazione – Prima seduta

La prima seduta della Conferenza di valutazione, a cui parteciperanno i Soggetti individuati, sarà tenuta <<al fine di acquisire elementi informativi volti a formare un quadro conoscitivo condiviso, specificatamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati …>>. Durante la prima Conferenza di valutazione viene presentato il presente Documento di Scoping. Il verbale della Conferenza verrà allegato al Rapporto Ambientale.

Fase 2 – Elaborazione e redazione

P2.1 Determinazione obiettivi generali

Definizione degli obiettivi del DdP a cura del Proponente.

P2.2 Costruzione scenario di riferimento e di DdP

Determinazione della tipologia e delle modalità di intervento da attuare attraverso il Documento di Piano.

P2.3 Definizione di obiettivi specifici e linee d'azione, delle alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli

Nella documentazione relativa al DdP si dovrà dare riscontro agli obiettivi, alle linee di azione e alle eventuali alternative di sviluppo.

P2.4 Proposta di DdP

Formulazione di ipotesi definitiva del DdP.

A2.1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale

L'ambito di influenza delle azioni del Piano, così come l'indicazione riguardo alla portata delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale, inizialmente proposti tramite il presente Documento, verranno definiti tenendo conto delle osservazioni e delle indicazioni emerse in sede di Conferenza di Valutazione.

A2.2 Analisi di coerenza esterna

L'analisi di coerenza esterna sarà condotta analizzando il rapporto esistente tra gli obiettivi espressi dal DdP e quelli indicati dai diversi specifici Piani di carattere sovraordinato; la stessa verrà esplicitata tra gli argomenti trattati nel Rapporto Ambientale.

A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi

La stima degli effetti ambientali prodotti dal Programma sarà condotta al fine di esplicitare e valutare, se presenti:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti sulle diverse componenti ambientali;
- carattere cumulativo degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- entità ed estensione nello spazio degli effetti;
- superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
- utilizzo intensivo del suolo;
- effetti sul paesaggio.

A2.4 Valutazione delle alternative della Variante di piano e scelta di quella più sostenibile

Qualora fossero presentate diverse alternative di DdP, relativamente agli interventi da intraprendere, la Valutazione Ambientale indicherà quale tra le opzioni risulti più sostenibile.

A2.5 Analisi di coerenza interna

L'analisi di coerenza interna servirà ad analizzare il rapporto esistente tra le azioni di Piano e gli obiettivi da esso espressi.

A2.6 Progettazione del sistema di monitoraggio

Verranno opportunamente individuati gli indicatori atti a monitorare gli effetti prodotti dal Piano durante la sua fase di attuazione.

A2.8 Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica

Il Rapporto Ambientale, comprensivo della Sintesi non Tecnica, sarà redatto nel rispetto della normativa vigente (cfr. Paragrafo 3.5).

Conferenza di valutazione - Seconda seduta

La seconda seduta della Conferenza di valutazione è <<finalizzata a valutare la proposta di Piano e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori …>>.

Ai fini della consultazione la Proposta di variante urbanistica ed il Rapporto Ambientale (comprensivo della Sintesi non tecnica) vengono inviati ai Soggetti individuati; inoltre vengono messi a disposizione presso gli uffici competenti e pubblicati sul sito SIVAS della Regione per un periodo definito, antecedente alla data della Conferenza. Il verbale della Conferenza verrà allegato al Rapporto Ambientale.

Decisione

L'Autorità competente in materia di VAS, d'intesa con l'Autorità procedente, alla luce della proposta di DdP e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del DdP. Sono acquisiti:

- i verbali delle conferenze di valutazione;
- le osservazioni e gli apporti inviati da parte del pubblico;
- contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere.

Fase 3 – Adozione ed approvazione

3.1 Adozione

L'autorità procedente adotta il DdP comprensivo della dichiarazione di sintesi, volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel DdP e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di DdP e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale nel DdP.

Contestualmente l'autorità procedente ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs.**,** provvede a dare informazione circa la decisione.

3.2 Deposito/pubblicazione

L'autorità procedente, ai sensi del punto 5.16 degli Indirizzi generali:

a) deposita presso i propri uffici e pubblica sul sito web SIVAS:
   - il provvedimento di adozione unitamente al PGT adottato, comprensivo del Rapporto Ambientale e del parere motivato oppure del provvedimento di verifica;
   - la dichiarazione di sintesi;

b) comunica l'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con l'indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale;
c) pubblica la decisione finale sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

3.3 Raccolta osservazioni

Con le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione ed entro i termini previsti dalle specifiche norme di P/P, chiunque ne abbia interesse può prendere visione del PGT adottato e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

3.4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate

L'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato e la dichiarazione di sintesi finale.

3.5 Approvazione

Il provvedimento di approvazione definitiva del PGT motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale.
Gli atti del PGT sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto sul sito web SIVAS.

Fase 4 – Attuazione/gestione

P4.1 Monitoraggio dell'attuazione della Variante di piano; P4.2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti; P4.3 Attuazione di eventuali interventi correttivi

Analisi dei dati rilevati dal sistema di monitoraggio e relativi agli indicatori individuati per verificare gli effetti prodotti dalle azioni di Programma.

Adozione e attuazione di eventuali elementi di correzione alle azioni del Piano, in funzione delle valutazioni relative ai dati forniti dal monitoraggio.

A4.1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

I dati rilevati in fase di monitoraggio e relativi al sistema di indicatori dovranno, periodicamente, essere raccolti in appositi Report.